

# Lo Statuto di Legacoop Marche

**STATUTO**  
della Lega Regionale Cooperative  
e Mutue delle Marche

**REGOLAMENTI**




## Indice

<b>Statuto Regionale Legacoop Marche</b>	<b>03</b>
<b>Il Regolamento dei Garanti</b>	<b>18</b>
<b>Il Regolamento Congressuale</b>	<b>21</b>
<b>Il Regolamento Generale</b>	<b>25</b>
• <i>Regolamento per la presentazione di candidature a presidente</i>	25
• <i>Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi</i>	27
• <i>Regolamento in materia di funzionamento degli organi sociali di legacoop</i>	31
• <i>Regolamento in materia di provvedimenti sanzionatori</i>	33
• <i>Regolamento sugli impegni del presidente, del vice presidente e dei componenti la presidenza di legacoop marche</i>	36
• <i>Regolamento per i dipendenti</i>	37
• <i>Regolamento per l'adesione a legacoop nazionale</i>	41
• <i>Regolamento dei comitati provinciali</i>	46
• <i>Regolamento dei comitati di settore</i>	47

### STATUTO

- approvato dall'Assemblea Regionale dei Delegati (Ancona 4/12/2009)
- modificato dal 4° Congresso Regionale - (Castelfidando -An 11/03/2011)
- modificato dal 6° Congresso Regionale - (Colli del Tronto -Ap 15/03/2019)





# Statuto di Legacoop MARCHE

## Capitolo 1 Costituzione, scopi, regole interne

### **Art. 1 Costituzione e scopi**

La Lega delle Cooperative e Mutue delle Marche (Legacoop Marche) è una libera e volontaria associazione, costituita dalle cooperative e dalle mutue aventi sede legale nel territorio marchigiano e che aderiscono alla Legacoop.

Legacoop Marche agisce in autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica nell'ambito delle finalità e delle strategie generali di Legacoop.

Legacoop Marche è un'associazione senza fini di lucro, agisce in autonomia da ogni altra organizzazione politica, sociale ed economica.

Essa opera per lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative e mutue associate, indirizzandole ad adempiere compiutamente - senza alcuna discriminazione politica, religiosa, etnica, culturale o di sesso - la funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dalla Costituzione Italiana.

In particolare, Legacoop Marche opera per:

- la valorizzazione della realtà socioeconomica delle Marche e la qualificazione competitiva delle cooperative associate e, più in generale, della cooperazione;
- la tutela e lo sviluppo del lavoro;
- la difesa dell'ambiente e della salute;
- l'associazionismo dei consumatori;
- il sostegno alle categorie sociali più deboli.





Per la realizzazione di tali finalità, Legacoop Marche opera per l'unificazione delle centrali cooperative della regione, nel quadro degli indirizzi della Lega Nazionale ed in sintonia con gli obiettivi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale. Legacoop Marche è competente ad esercitare sul territorio marchigiano, nell'ambito delle indicazioni specifiche di Legacoop, la vigilanza sugli enti cooperativi associati, secondo il disposto dell'art. 4 del D.P.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577.

### **Art. 2 - Valori e principi di Legacoop Marche**


Legacoop Marche si riconosce nei principi generali, nelle norme di comportamento e di relazione assunti per l'intero movimento nazionale con l'adozione statutaria della Carta dei Valori e del Codice Quadro di riferimento per le imprese cooperative, esplicitati ulteriormente con la Carta dei Valori e del Codice Etico di Legacoop Marche che fanno parte integrante del presente Statuto.

### **Art. 3 - Compiti di Legacoop Marche**

Legacoop Marche, nell'ambito di un costante collegamento con Legacoop, con le sue Associazioni nazionali di settore e con gli Enti di sua emanazione, si propone di:

- a. promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità e la diffusione dei principi cooperativi e dell'associazionismo, anche attraverso la realizzazione di attività formative ed informative rivolte agli imprenditori dei vari settori della cooperazione (agricoltura e forestazione, lavoro, terziario, servizi sociali ecc.);
- b. favorire l'accrescimento della capacità imprenditoriale degli enti associati e lo sviluppo dei loro rapporti economici e solidaristici;
- c. rappresentare gli Enti associati per favorirne lo sviluppo imprenditoriale e l'accREDITAMENTO sociale;
- d. elaborare, promuovere e sostenere iniziative legislative e regolamentari a vantaggio delle cooperative e dell'istanza mutualistica, coerenti con il riconoscimento che la Carta Costituzionale e lo Statuto della Regione Marche attribuiscono alla cooperazione;
- e. rendere accessibili agli Enti associati i migliori servizi professionali e di assistenza;
- f. curare e sostenere la capacità di confronto tra le cooperative, singole ed associate, le mutue e gli altri enti soci con le istituzioni locali, regionali, nazionali e comunitarie, per il miglior utilizzo progettuale ed imprenditoriale dei programmi attivati rispettivamente nelle diverse sedi, svolgendo in questo tutte le funzioni attribuite ad essa da leggi, regolamenti od altri atti dei poteri pubblici;
- g. curare e sviluppare i rapporti con le organizzazioni cooperative regionali, in riferimento sia alle relazioni istituzionali che allo sviluppo di rapporti di collaborazione tra le diverse imprese cooperative, con particolare attenzione per l'integrazione sovranazionale della cooperazione marchigiana. Curare altresì tutte le occasioni di dialogo, confronto e collaborazione con le organizzazioni sociali ed imprenditoriali, in funzione della rappresentanza e





- della tutela dei valori e degli interessi cooperativistici e mutualistici;
- h. curare e sviluppare le relazioni industriali in campo regionale, assistere le imprese cooperative nella stipula dei contratti integrativi aziendali; stipulare contratti integrativi settoriali e/o territoriali;
  - i. realizzare e favorire le attività di studio, ricerca, insegnamento, formazione, documentazione riguardanti la cooperazione nelle sue differenti manifestazioni e conservazione del materiale storico e archivistico, tramite anche le strutture appositamente costituite;
  - l. concorrere alla integrazione nella società di cittadini extra comunitari e favorirne la partecipazione alle imprese cooperative;
  - m. assicurare un costante e crescente contributo della cooperazione alla soluzione di questioni sociali ed economiche, quali il funzionamento dei mercati, l'innovazione delle imprese, l'integrazione sociale, la sostenibilità ambientale, le pari opportunità, la valorizzazione intergenerazionale;
  - n. intervenire nelle eventuali controversie fra enti associati qualora essi ne facciano richiesta;
  - o. coordinare, in particolare, le funzioni di vigilanza e di revisione sugli enti cooperativi aderenti, nel rispetto delle competenze legislative ed organizzative fissate per i vari livelli di Legacoop.

#### **Art. 4 - Svolgimento di attività economiche**

Legacoop Marche, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 86 del 21/3/88 convertito in legge n. 160 del 20/5/88, non può svolgere attività economiche.

La capacità di Legacoop Marche è pertanto limitata alle specifiche funzioni indicate dal presente Statuto, oltre che a quelle disposte per legge, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche per le cooperative aderenti. Gli atti eventualmente eccedenti tali limiti sono nulli.


I dirigenti funzionari di Legacoop Marche possono assumere responsabilità gestionali o incarichi di amministratore in enti economici aderenti a Legacoop previo consenso degli organi direttivi competenti.

I soggetti di cui sopra non possono assumere responsabilità gestionali o incarichi di amministratore in enti economici non aderenti alla Legacoop, salvo espressa delibera degli organi direttivi competenti.

Dirigenti operatori e dirigenti funzionari della Legacoop Marche debbono dichiarare le loro eventuali partecipazioni in enti economici e non, anche non aderenti alla Legacoop.

#### **Art. 5 - Sede**

Legacoop Marche ha la sua sede in Ancona, e può istituire uffici - anche tramite apposite convenzioni con soggetti esterni ad essa - nelle città della regione ove i programmi di sviluppo dell'organizzazione e/o particolari esigenze delle cooperative locali lo richiedano.



### **Art. 6 - Adesioni**

Possono aderire alla Legacoop, tramite parere positivo della Direzione di Legacoop Marche espresso con apposita delibera:

- a. tutte le società cooperative, le mutue, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso;
- b. gli Enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi della Legacoop;
- c. le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi od altri Enti associati.

La Direzione regionale può inoltre proporre alla Direzione nazionale l'adesione di:

1. società a partecipazione minoritaria di Enti cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative rispetto alle finalità di Legacoop;
2. di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse;
3. di Enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
4. di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.

Gli Enti che non hanno la forma della società cooperativa mutualistica sono tenuti ad osservare il presente Statuto, nonché i Regolamenti e le deliberazioni prese da Legacoop Marche, ad eccezione di quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 7 dello Statuto.

L'adesione alla Legacoop da parte degli Enti di cui ai precedenti commi, ove non sia stabilita dal loro Statuto, deve essere richiesta con delibera dal rispettivo organo competente.

Per il recesso o l'esclusione valgono le norme dell'art. 24 del Codice Civile, secondo il disposto dello Statuto nazionale di Legacoop.

La proposta di esclusione, da sottoporre alla Direzione nazionale, è deliberata dalla Direzione secondo la procedura definita in apposito regolamento.


Gli enti aderenti che recedono o sono esclusi dalla Legacoop o che comunque cessino di farne parte non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul suo eventuale patrimonio.

### **Art. 7 - Obblighi degli associati**

L'adesione alla Legacoop obbliga gli enti associati all'osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Legacoop, nonché all'osservanza dei seguenti adempimenti:

- a. pagamento dei contributi associativi annuali nella misura definita dalla Direzione di Legacoop Marche, sulla base delle corrispondenti delibere degli organi direttivi nazionali e sentite le associazioni nazionali di categoria;
- b. trasmissione dei rendiconti annuali e della documentazione complementare riguardante la gestione, nonché delle informazioni statistiche richieste dalla Legacoop regionale e/o nazionale;
- c. rispetto dei principi contenuti nella Carta dei Valori e del Codice Etico regionale;
- d. al rispetto dei Regolamenti e di ogni deliberazione legittimamente assunta dai competenti Organi di Legacoop Marche.





Gli enti associati sono soggetti alle Revisioni ordinarie disposte dalla Legacoop a norma delle leggi vigenti.

La Legacoop Marche utilizzerà le informazioni e i dati degli associati all'interno e verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali e inerenti il rapporto associativo.

### **Art. 8 - Inosservanza degli obblighi**

La procedura sanzionatoria nei confronti degli enti associati inadempienti deve essere definita dalla Direzione regionale tramite apposito regolamento, sentita la Legacoop nazionale; in particolare il mancato pagamento dei contributi associativi, previa messa in mora dell'ente associato inadempiente, comporta:

- a. la sospensione del diritto di assistenza da parte della Legacoop e delle strutture di sistema, e la sospensione dei rappresentati dell'ente suddetto dalla partecipazione agli organi dei vari livelli organizzativi;
- b. l'esclusione, trascorso il periodo di mora, dalla Legacoop. I provvedimenti di cui alla lettera a) sono adottati dalla Direzione regionale ed hanno effetto sino al pagamento totale di tutte le quote dovute .

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Direzione

## **Capitolo 2**

### **Organi di Legacoop Marche**

#### **Art. 9 - Organi della Legacoop Marche**

Sono organi di Legacoop Marche:

- Il Congresso Regionale
- L'Assemblea Regionale dei Delegati
- La Direzione
- La Presidenza
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Legale dei Conti
- Il Comitato dei Garanti.

#### **Art. 10 - Il Congresso Regionale**

In corrispondenza del Congresso Nazionale della Legacoop e su deliberazione della Direzione regionale, si riunisce il Congresso Regionale.

L'Assemblea Regionale dei delegati è convocata dalla Direzione e resta in carica fino al successivo Congresso Regionale.



Negli altri casi il Congresso Regionale straordinario è deliberato dalla Direzione Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o su istanza di almeno 1/5 degli enti associati. L'avviso di convocazione del Congresso Regionale ordinario e straordinario, il relativo ordine del giorno ed il luogo di svolgimento, vengono resi pubblici a tutti gli Enti aderenti tramite comunicazione scritta, di norma 60 giorni prima della data di convocazione e, comunque, non meno di 30 giorni prima.

Gli Enti aderenti, le associazioni ed i comitati di settore e territoriali indicano le loro pre-assemblee congressuali in base all'apposito Regolamento redatto dalla Direzione, che deve contenere anche i criteri di rappresentatività in seno al Congresso per ciascuno degli Enti associati, in base al numero dei soci, al fatturato e ai contributi associativi corrisposti.

In ogni caso, tutti gli Enti associati debbono essere partecipi al Congresso Regionale.

Il Regolamento fissa inoltre i criteri per la gestione del Congresso Regionale, quali le modalità per la nomina della Presidenza, delle Commissioni di lavoro e quant'altro necessario.

#### **Art. 11 - Poteri del Congresso Regionale**

Il Congresso Regionale è l'organo sovrano di Legacoop Marche.

Spetta ad esso:

1. esaminare l'attività complessivamente svolta da Legacoop Marche dal precedente Congresso Regionale;
2. determinare l'indirizzo generale di Legacoop Marche per il mandato successivo;
3. approvare i documenti congressuali;
4. eleggere la Direzione, il Collegio dei Revisori dei conti o il revisore legale dei conti, il Comitato dei Garanti;
5. deliberare sullo Statuto e sulla Carta dei Valori.

#### **Art. 12 - Validità delle Congresso Regionale e delle votazioni**

Il Congresso Regionale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati, in seconda convocazione, che può aver luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.


Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.

La deliberazione sullo scioglimento di Legacoop Marche, premesso il pronunciamento della Legacoop nazionale, richiede la presenza dei quattro quinti dei delegati e il voto favorevole di tre quinti di essi.

Le elezioni degli organi di cui al comma 4 del precedente articolo saranno effettuate a scrutinio segreto o a voto palese secondo le decisioni assunte dal Congresso Regionale in base al Regolamento Congressuale, di cui all'art. 10.







### **Art. 13 - Assemblee Regionale dei Delegati**

L'Assemblea Regionale dei Delegati si riunisce in via ordinaria una volta l'anno di iniziativa della Direzione e ogni volta che lo richiedono urgenti necessità della Legacoop, o su istanza di almeno 1/5 degli enti associati o su richiesta della Presidenza di Legacoop Marche. L'Assemblea può sostituire per cooptazione i delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa. Le sostituzioni dovranno avvenire mantenendo inalterati i rapporti tra le rappresentanze e secondo le indicazioni nominative delle relative istanze.

Alle riunioni dell'Assemblea parteciperanno di diritto i membri della Direzione Regionale di Legacoop Marche, del Comitato dei Garanti e dei Revisori dei conti o del Revisore legale dei conti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Potere dell'Assemblea Regionale dei delegati:

1. valutare lo stato della cooperazione e dell'economia sociale della regione, alla luce della situazione generale e delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento al quadro politico e legislativo della Regione Marche;
2. valutare il programma annuale di Legacoop Marche, ivi compresi gli indirizzi del bilancio dell'organizzazione, e lo stato dei rapporti tra questa e gli enti associati;
3. modificare lo Statuto di Legacoop Marche con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

### **Art. 14 - Direzione Regionale**

La Direzione è eletta dal Congresso Regionale, che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei componenti, di cui la maggioranza tra i soci di cooperative, garantendo la rappresentanza per ciascun genere comunque in misura non inferiore al 25 % del numero complessivo dei membri.

I membri eletti nella Direzione durano in carica fino al successivo Congresso Regionale e sono rieleggibili. Di norma i membri della Direzione assenti dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo scritto, decadono dalla loro qualifica. La Direzione può sostituire i membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa, ed effettuare ulteriori cooptazioni in misura non superiore al 10% .


### **Art. 15 - Funzionamento della Direzione**

La Direzione è convocata dal Presidente di Legacoop Marche su iniziativa della Presidenza ovvero, obbligatoriamente, su richiesta di un terzo dei membri della Direzione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti. La Direzione delibera di norma a maggioranza dei presenti, tranne che per la convocazione del Congresso Regionale, come prevede l'articolo 10) e per decisioni amministrative di straordinaria rilevanza (es. investimenti immobiliari).

Anche in tal caso vale il criterio della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Comitato dei Garanti, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore legale dei Conti, partecipano alle riunioni della Direzione senza diritto di voto.





Il Direttore e l'Amministratore di Legacoop Marche partecipano, senza diritto di voto, quando siano persone diverse dai componenti della Direzione medesima

### **Art. 16 - Poteri della Direzione Regionale**


La Direzione dirige Legacoop Marche in conformità alle decisioni ed agli indirizzi del Congresso Regionale e dell'Assemblea Regionale dei Delegati.

In particolare, provvede a:

- a. convocare l'Assemblea Regionale dei Delegati e stabilirne l'ordine del giorno;
- b. eleggere il Presidente;
- c. eleggere la Presidenza Regionale tra i suoi componenti, determinandone il numero dei componenti;
- d. eleggere uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
- e. approvare il programma annuale di Legacoop Marche verificandone, con la stessa scadenza, la realizzazione;
- f. analizzare annualmente la situazione e le strategie settoriali e territoriali;
- g. approvare i bilanci preventivi e consuntivi di Legacoop Marche, di norma entro il mese di novembre dell'anno precedente, i primi, ed entro l'aprile dell'anno successivo i secondi;
- h. stabilire le aliquote dei contributi associativi di concerto con gli organi nazionali di Legacoop Marche;
- i. ratificare il parere di ammissione di nuovi enti deliberato dalla Presidenza e deliberare la esclusione degli enti associati;
- j. deliberare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti nonché le eventuali indennità per il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore legale dei Conti;
- k. approvare i regolamenti previsti dallo Statuto Regionale salvo il Regolamento del Comitato dei Garanti;
- l. istituire la Commissione per le Politiche di Pari Opportunità, provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa eleggere il presidente;
- m. stipulare gli accordi di lavoro di competenza della Legacoop Marche;
- n. definire, con apposito Regolamento, modalità di consultazione degli associati sulle grandi questioni riguardanti le prospettive della cooperazione;
- o. deliberare, su proposta della Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali.

Spetta alla Direzione convocare il Congresso Regionale e nominare - scegliendone i componenti tra personalità del movimento cooperativo, che non siano membri della Presidenza uscente - una Commissione per il Presidente, incaricata di presentare alla Direzione Regionale le proposte per eleggere il Presidente di Legacoop Marche.





### **Art. 17 - Presidenza regionale**

La Presidenza è eletta dalla Direzione che ne fissa il numero dei componenti.

Di essa fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente Vicario e gli altri eventuali Vice Presidenti. È convocata dal Presidente, di iniziativa propria e, obbligatoriamente, qualora lo richieda un terzo dei componenti.

Essa provvede a:

- a. esaminare periodicamente l'insieme delle attività di Legacoop Marche, vagliando proposte e programmi per la Direzione predisposti dalla Direzione Esecutiva di cui al successivo art. 27, curando l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi di questa;
- b. esaminare almeno una volta all'anno l'andamento economico del sistema delle cooperative e degli enti aderenti;
- c. esaminare i bilanci consuntivi e preventivi redatti dalla Direzione Esecutiva da presentare in Direzione Regionale, verificandone l'andamento ogni quadrimestre;
- d. nominare i rappresentanti di Legacoop Marche nelle varie sedi consultive e /o di rappresentanza, e nominare Commissioni di lavoro, a tempo o per tema;
- e. esprimere indirizzi e suggerimenti per l'azione degli enti promossi da Legacoop Marche in funzione di servizi specifici agli enti soci, valutandone l'andamento ed i risultati;
- f. esprimere parere sull'ammissione degli enti che lo richiedono;
- g. intervenire, dietro richiesta, nelle controversie tra enti aderenti;
- h. su proposta del Presidente, nominare e revocare il Direttore;
- i. su proposta del Presidente e in coerenza con la ripartizione dei compiti stabilita dalla Direzione ai sensi del precedente art. 16 lett. o), nominare e revocare l'Amministratore;
- j. nell'ambito dei piani deliberati dalla Direzione, assumere nominare e licenziare il personale, su proposta del Direttore, definendone i compiti sulla base del Regolamento generale e determinandone i relativi trattamenti economici e normativi nel rispetto dell'art. 16 lett. j) ;
- k. nominare su proposta del Direttore i dirigenti funzionari della struttura esecutiva nei rispettivi incarichi. Il Direttore di Legacoop Marche partecipa ai lavori della Presidenza con voto consultivo. I componenti della Presidenza sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Il regolamento integrativo di cui all'art. 30 definisce le regole sui rischi di conflitto di interesse e di coinvolgimento dell'associazione nelle vicende interne delle imprese che esprimono il Presidente, il Vice Presidente vicario e i componenti della Presidenza.

### **Art. 18 - Presidente Regionale**

Il Presidente è eletto dalla Direzione Regionale.

È rieleggibile per due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza di Legacoop Marche, convoca la Direzione e la Presidenza e le presiede. Firma gli atti ufficiali della Legacoop ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione, potendo delegare a tali scopi il Direttore. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente con funzioni vicarie.



### **Art. 19 - Direttore**

Il Direttore di Legacoop Marche è nominato e revocato dalla Presidenza, su proposta del Presidente.

È responsabile della corretta gestione dell'Associazione e della sua attività nel rispetto delle normative vigenti e secondo i programmi approvati dagli organi.

Assicura la funzionalità dell'organizzazione, provvede a dare attuazione alle delibere della Presidenza e della Direzione regionali, assegna deleghe ai dirigenti funzionari.

Partecipa a tutti gli organi statutari e ne assume la Segreteria; propone alla Presidenza la nomina dei dirigenti funzionari con i rispettivi incarichi e i provvedimenti che ritiene utili alla realizzazione dei fini statutari.

È responsabile della struttura esecutiva, convoca e presiede la Direzione Esecutiva e provvede ai vari collegamenti con le strutture complementari del sistema cooperativo facente capo a Legacoop Marche e da questa promosse.

E' responsabile del rapporto con le strutture nazionali della Legacoop e delle relazioni esterne.

### **Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore legale dei conti**

Il Congresso Regionale stabilisce l'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore legale dei conti. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un numero di membri effettivi e supplenti stabilito dal Congresso Regionale

I componenti del Collegio possono essere scelti anche fra esterni agli enti soci.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I membri del Collegio durano in carica nel periodo tra un Congresso Regionale e l'altro e non sono rieleggibili per più di due mandati, così come il Revisore legale dei Conti.

Il Collegio o il Revisore, controlla l'amministrazione di Legacoop Marche, ne accerta la regolare tenuta e ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa.

Nel caso in cui i membri del Collegio o il Revisore vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei due terzi dei presenti.

### **Art. 21 - Il Comitato dei Garanti**


Il Comitato dei Garanti, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, è eletto dal Congresso Regionale, il quale in occasione delle successive scadenze congressuali, procede a rinnovare la composizione del Comitato stesso per la metà meno uno dei suoi componenti.

I componenti sono sottoposti alla procedura di rinnovo in base al criterio dell'anzianità di nomina. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Di esso possono far parte anche membri esterni all'organizzazione purché non abbiano responsabilità amministrative negli enti associati.

Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti,





sottoponendo la decisione alla ratifica dell'Assemblea Regionale dei Delegati. Quando tuttavia, nel periodo che intercorre tra l'uno e l'altro Congresso Regionale, venga a mancare la maggioranza dei membri eletti dal Congresso Regionale, l'Assemblea Regionale dei Delegati provvede a nuova elezione dell'intero Comitato. Il Presidente e il Vice Presidente sono invitati alle riunioni della Direzione.

### **Art. 22 - Compiti del Comitato dei Garanti**

Il Comitato dei Garanti vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Marche e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nello Statuto e nella Carta dei Valori. Il Comitato esprime parere sulle proposte della Presidenza di cui al precedente art. 16 lett. o).

Esso ha la competenza in materia di controversie che insorgano tra enti aderenti o quando questi sono in causa, ovvero tra questi e Legacoop Marche.

Il Comitato dei Garanti, nell'esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di propria iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte. Il parere del Comitato dei Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatoria conseguenti a violazioni di obblighi statutari e regolamentari.

Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad essi è demandata l'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti in caso di dubbio o controversia.

Il Presidente del Comitato dei Garanti presenta alla Direzione, in occasione della presentazione del rendiconto economico di cui all'art. 16 lett. g), una relazione annuale sullo svolgimento dell'attività esercitate dal Comitato dei Garanti stesso.

L'assetto organizzativo del Comitato è disciplinato da un regolamento approvato dal Congresso o dall'Assemblea Regionale dei Delegati.

Le modalità di svolgimento delle attività sono disciplinati da un regolamento interno.

### **Art. 23 - Ineleggibilità, incompatibilità e Decadenza ed esclusione**

La Direzione Regionale definisce nel Regolamento Generale i casi di decadenza, di ineleggibilità ed incompatibilità ai vari livelli.

La Direzione dichiara la decadenza dei propri membri che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

La Direzione può deliberare comunque il provvedimento di esclusione di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti





## Capitolo 3

### Rappresentanze settoriali e territoriali

#### **Art. 24 - Comitati Provinciali**

Per iniziativa diretta degli associati ratificata dalla Direzione Regionale, o per iniziativa di quest'ultima, possono essere costituiti i Comitati Provinciali con il compito di realizzare azioni e attuare l'attività di Legacoop Marche sul territorio. L'Assemblea provinciale degli enti associati elegge il Comitato che può eleggere un cooperatore, membro della Direzione, come proprio Presidente.

La Presidenza nomina il funzionario Responsabile, d'intesa con il Comitato. Il Comitato redige il Programma annuale di attività, approvato dalla Direzione, e lo realizza con il budget assegnato dal bilancio regionale.

Il Comitato partecipa alla discussione preparatoria al Congresso Regionale secondo i criteri contenuti nell'apposito Regolamento.

#### **Art. 25 - Comitati di Settore**

Per iniziativa diretta degli associati ratificata dalla Direzione Regionale, o per iniziativa di quest'ultima, possono essere costituiti i Comitati di Settore con il compito di sviluppare le tematiche e realizzare le azioni promosse dalle Associazioni nazionali.

L'Assemblea regionale di settore elegge il Comitato che può eleggere un cooperatore, membro della Direzione, come proprio Presidente.

La Presidenza nomina il funzionario Responsabile, d'intesa con il Comitato.

Il Comitato redige il Programma annuale di attività, approvato dalla Direzione, e lo realizza con il budget assegnato dal bilancio regionale.

Il Comitato partecipa alla discussione preparatoria al Congresso Regionale e dei Congressi dell'Associazione nazionale, secondo i criteri contenuti negli appositi Regolamenti.

## Capitolo 4


### Gestione Amministrativa

#### **Art. 26 - Amministratore**

L'esercizio finanziario di Legacoop Marche coincide con l'anno solare.

La Presidenza sottopone alla Direzione il preventivo entro il mese di dicembre di ciascun esercizio e il rendiconto economico entro il mese di giugno dell'anno successivo





### **Art. 27 - Struttura operativa e Direzione esecutiva**

La struttura operativa è composta da dirigenti funzionari e dal personale operativo, nominati dalla Presidenza su proposta del Direttore e opera come estensione funzionale e supporto professionale degli organi per la realizzazione efficace, efficiente ed economica del mandato di questi.

I dirigenti funzionari sono i responsabili e i garanti dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi e costituiscono la Direzione Esecutiva, convocata e presieduta dal Direttore.

La Direzione Esecutiva provvede a:

- a. coordinare l'insieme delle attività di Legacoop Marche;
- b. predisporre proposte e programmi per gli organi;
- c. redigere i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'esame e all'approvazione degli organi.

### **Art. 28 - Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario di Legacoop Marche coincide con l'anno solare.

La Presidenza sottopone alla Direzione, annualmente, il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente; il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo.

### **Art. 29 - Patrimonio**

1. Il patrimonio di Legacoop Marche è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
2. Sono entrate ordinarie:
  - i contributi associativi corrisposti dagli enti aderenti;
  - i contributi obbligatori per legge;
  - gli interessi e le rendite patrimoniali.
3. Sono entrate straordinarie:
  - i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
  - i contributi di enti pubblici e privati;
  - ogni altra eventuale entrata.
4. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.
5. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



## Capitolo 5

### Disposizioni varie e transitorie

#### **Art. 30 - Regolamenti, adempimenti ed entrata in vigore dello Statuto**

Il presente Statuto è corredato:

1. dal Regolamento di funzionamento del Comitato dei Garanti di cui all'art. 22, ultimo comma;
2. dal Regolamento congressuale;
3. dal Regolamento Generale, composto da disposizioni dedicate a:
  - il funzionamento degli organi sociali di Legacoop Marche;
  - le norme per la presentazione di candidatura a presidente;
  - le incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi;
  - i provvedimenti sanzionatori;
  - gli impegni del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti la presidenza;
  - i dipendenti;
  - l'adesione a Legacoop;
  - i comitati provinciali;
  - i comitati di settore.

Essi sono approvati dalla Direzione, salvo quanto previsto per il funzionamento del Comitato dei Garanti dall'art. 22, e restano in vita sino a nuova disposizione in merito.

Gli organi statutari di Legacoop Marche sono impegnati a sovrintendere all'applicazione, nell'arco del mandato, del Bilancio Sociale, della Carta dei Valori e del Codice Etico di riferimento per le imprese cooperative da parte degli enti associati.

Ogni definizione contenuta nel presente Statuto, relativa a ruoli e funzioni del personale, ha esclusivo valore politico e organizzativo.

La Direzione ha facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che venissero approvate in sede nazionale.

Il presente Statuto, approvato e modificato dal 6° Congresso Regionale, entra in vigore con la sua diffusione agli Enti associativi.







## **I Regolamenti**

### **II Regolamento dei Garanti**

### **II Regolamento Generale di Legacoop Marche**





## REGOLAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI

### **Art. 1**

Il Comitato Garanti, allo scopo di svolgere con efficacia ed efficienza le funzioni e i compiti ad esso affidati dallo statuto e dai regolamenti vigenti di Legacoop Regionale, procede alla costituzione delle seguenti tre Sezioni specializzate:


1. la Sezione Vigilanza/Sanzioni;
2. la Sezione Governance;
3. la Sezione Controversie.

### **Art. 2**

Alla Sezione vigilanza/sanzioni sono affidati compiti istruttori ai fini della adozione dei seguenti atti o funzioni del Comitato:

1. il parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, dello Statuto Legacoop Marche, in merito a qualsiasi provvedimento sanzionatorio in caso di violazione di obblighi statutari e regolamentari;
2. la comunicazione alla Direzione, ai sensi degli articoli 4 e 10 del Regolamento di incompatibilità di Legacoop Marche, dello stato di incompatibilità di un membro della Direzione medesima;
3. la formulazione di proposte alla Direzione, ai sensi degli articoli 4 e 10 del Regolamento di incompatibilità, in merito alla sanzione di decadenza dalla carica di membro della Direzione in caso di mancata comunicazione di incarichi in società, associazioni, enti;
4. l'opera di vigilanza, nel rispetto dell'articolo 22 dello statuto, sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Marche, anche alla luce della delibera della Direzione di cui all'articolo 16, lettera o, concernente la ripartizione delle funzioni di rappresentanza e gestionali;





5. l'opera di vigilanza, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, sul rispetto dello statuto da parte degli organi di Legacoop Marche;
6. il parere, ai sensi dell'art. 3 del regolamento in materia di provvedimenti sanzionatori nei confronti di componenti gli organi sociali di Legacoop Marche, in merito alla sanzione di esclusione o di sospensione cautelativa comminata per motivi di particolare gravità.

### **Art. 3**

Alla Sezione governance sono affidati compiti istruttori ai fini della adozione dei seguenti atti o funzioni del Comitato:

1. il parere vincolante, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, in merito all'interpretazione di norme statutarie e regolamentari in caso di dubbi o controversie;
2. la proposta alla Direzione, ai sensi dell'articolo 2 Regolamento Candidature, circa la composizione della Commissione per le candidature all'incarico di Presidente;
3. la predisposizione ed attuazione del Regolamento circa le regole sui rischi di conflitto di interesse e coinvolgimento dell'Associazione nelle vicende interne delle imprese che esprimono il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Presidenza di Legacoop Marche;
4. il parere, ai sensi degli articoli 16 e 22 dello Statuto, sulla proposta della Presidenza di Legacoop Marche in merito alla distribuzione delle funzioni di rappresentanza e di gestione.

### **Art. 4**

Alla Sezione controversie sono affidati compiti istruttori ai fini della adozione dei seguenti atti o funzioni del Comitato:

1. il giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 22, comma 3, dello Statuto, in caso di esclusione di un ente da Legacoop e per le controversie insorte tra enti e/o soggetti appartenenti al Legacoop Marche.

### **Art. 5**

In occasione della prima riunione, il Comitato elegge, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di Legacoop Marche, il Presidente e il Vice-Presidente. Il Presidente, in relazione alle specifiche competenze ed esperienze dei membri eletti dal Congresso, sottopone all'approvazione del Comitato la proposta di composizione delle singole Sezioni.

Ciascuna Sezione elegge al proprio interno un coordinatore. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere eletti coordinatori delle Sezioni.

Il Comitato, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, dello statuto di Legacoop Marche, predispone ed approva un regolamento interno allo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie attività e i criteri di coordinamento tra le diverse Sezioni.





Il regolamento interno è reso noto all'Assemblea generale dei delegati, alla Direzione e alla Presidenza di Legacoop Marche .

### **Art. 6**

Il componente del Comitato dei Garanti deve dare notizia agli altri dell'esistenza di un proprio interesse personale o di motivi di potenziale conflitto con gli enti o le persone titolari di incarichi associativi nell'esercizio delle sue funzioni di Garante, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In caso di inosservanza a quanto disposto nel precedente comma, l'atto adottato con il voto determinante del componente interessato, è nullo.

### **Art. 7**

In sede di prima applicazione dell'articolo 21, comma 1, dello Statuto, qualora il criterio dell'anzianità di nomina risulti insufficiente al fine di individuare i componenti da sottoporre al rinnovo, verranno considerati – quali ulteriori criteri – la partecipazione al comitato anche in periodi antecedenti l'entrata in vigore della norma citata e, per ultimo, il requisito dell'età anagrafica





## REGOLAMENTO E NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE REGIONALE

### Art. 1 Norme generali

**1.1** - L'Assemblea Congressuale Regionale è costituita da ..... Delegati/e eletti secondo i criteri definiti dal presente regolamento.

**1.2** - Partecipano con pienezza di diritto a tutte le attività dell'Assemblea Congressuale Regionale – con propri delegati e delegate – gli enti aderenti che, alla data della convocazione dell'Assemblea congressuale, siano aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e che, alla data di svolgimento dell'Assemblea congressuale, risultino in condizione di regolarità presso l'Anagrafe nazionale della contribuzione associativa per l'anno 2018, così come stabilito dagli art. 8 e 9 dello Statuto di Legacoop Nazionale.

**1.3** - In apertura dell'Assemblea gli organi dirigenti, eletti al precedente congresso, si presenteranno dimissionari. Contestualmente l'Assemblea eleggerà una Presidenza che assumerà la guida dei lavori congressuali e ne garantirà il regolare svolgimento.

**1.4** - L'Assemblea congressuale per il regolare svolgimento dei lavori dovrà eleggere le commissioni per la stesura dei documenti, per la verifica dei poteri e per la proposta degli organi dirigenti; eventualmente – se necessario – una Commissione Statuto.

**1.5** - L'Assemblea congressuale si riterrà validamente costituita, in prima convocazione, se saranno presenti almeno il 50% più uno dei delegati eletti e delle delegate elette; in seconda convocazione – che può avere luogo trascorsa un'ora dalla prima – qualunque sia il numero dei delegati e delle delegate presenti.





**1.6** - Tutte le deliberazioni saranno assunte con voto palese e saranno valide se approvate dal 50% più uno dei delegati e delle delegate presenti, salvo quelle riguardanti lo Statuto che saranno valide se approvate da almeno 2/3 dei delegati e delle delegate presenti.

**1.7** - La elezione degli organi statutari sarà svolta con voto segreto, salvo che il 90% dei delegati e delle delegate presenti non richieda il voto palese.

Nel caso di voto segreto le preferenze da esprimere sulla lista delle persone candidate non possono essere superiori ai 2/3 delle persone eleggibili

**1.8** - Le risoluzioni ed i documenti approvati nelle varie sedi pregressuali potranno essere presentati anche in sede di Assemblea Regionale. Quelli non approvati potranno essere ripresentati con la firma di almeno il 5% delle persone delegate.

**1.9** - L'Assemblea Regionale oltre che deliberare sugli adempimenti previsti dall'ordine del giorno e dallo Statuto, eleggerà i delegati e le delegate al Congresso nazionale nel numero stabilito dal Regolamento per il ..... Congresso Nazionale. In ogni caso i delegati e le delegate espresse da ciascun ente aderente non potranno avere nessun settore rappresentato per una quota superiore al 30%. Il Regolamento nazionale approvato nella direzione del..... ha previsto il numero dei delegati per le Marche pari a N° ..... Inoltre, le liste delle delegazioni regionali al congresso dovranno essere integrate da un ulteriore numero di delegati e delegate sostitutivi pari – almeno – al 20% dei delegati assegnati a ciascuna Regione. Ciò permetterà, in caso d'impedimento della persona delegata ed al fine del rispetto dei criteri di rappresentanza di genere e generazionale, l'integrazione delle delegazioni regionali. Le persone inserite in tali liste risulteranno comunque invitate al congresso nazionale In ogni caso condizione di partecipazione al Congresso nazionale è di appartenere ad ente aderente in regola con la contribuzione associativa così come risultante dall'Anagrafe nazionale.

**1.10** - Nella elezione delle persone delegate al Congresso nazionale dovrà essere garantito un corretto equilibrio tra l'appartenenza settoriale e dimensione aziendale. Nella scelta dei delegati e delle delegate potranno essere presentate autocandidature purché suffragate dal consenso di almeno il 5% delle persone presenti all'assemblea.

**1.11** - Nella elezione delle persone delegate al Congresso Nazionale dovrà essere rispettata la percentuale del 30% di presenza di ciascun genere e del 10% di giovani in età inferiore a 40 anni.

**1.12** - Entro 7 giorni dall'Assemblea Regionale, verrà trasmesso alla presidenza Nazionale il verbale dei lavori redatto a cura della Presidenza dell'Assemblea, unitamente ai documenti approvati.





## **Art. 2 Svolgimento delle assemblee congressuali degli enti aderenti**

**2.1** - Le Assemblee degli Enti aderenti dovranno essere convocate dai Presidenti degli stessi che ne fisseranno l'ordine del giorno sulla base dei documenti nazionali e regionali.

**2.2** - Per le piccole cooperative potranno essere previste assemblee congressuali su base territoriale, convocate dai Presidenti dei coordinamenti territoriali.

Le convocazioni delle Assemblee degli enti e di quelle territoriali saranno comunicate ai soci con le stesse modalità previste per la convocazione delle assemblee ordinarie e dovranno concludersi almeno sette giorni prima della data dell'assemblea congressuale regionale

**2.3** - Le Assemblee congressuali degli enti associati e delle piccole cooperative, che si svolgeranno su base territoriale, eleggeranno i delegati e le delegate all'Assemblea congressuale regionale in base ai seguenti criteri:

**A**- Cooperative e consorzi aventi sede legale nelle Marche e cooperative e consorzi aventi sede legale fuori dalla regione con unità locali nella regione Marche ed in regola con i contributi associativi:

- n. 1 delegato/a fino a 250 soci;
- n. 2 delegati /e fino a 1000 soci o in caso di fatt. da 5 a 10 mln di euro;
- n. 3 delegati /e da 1001 a 20.000 soci o in caso di fatt. da 10 a 25 mln di euro;
- n. 2 delegati /e in più ogni ulteriori 40.000 soci o in caso di fatt. superiore a 25 mln di euro;
- n.1 delegato/a in più in caso di contribuzione associativa superiore a 5.000 euro

**B**- Società di mutuo Soccorso: n. 1 delegato/a ogni 1000 soci.

Nella elezione dei delegati /e a tutti i livelli si dovrà tenere conto di:

- almeno per il 30% di ciascun genere, e comunque dovranno esprimere una significativa coerenza con la composizione della relativa base sociale di riferimento;
- almeno per il 10% di giovani al di sotto dell'età di 40 anni.

**2.4** - Nel caso di Assemblea dell'ente associato, il Consiglio di Amministrazione dello stesso – attraverso apposita delibera – ha il compito di trasmettere alla Legacoop Marche, il verbale dell'assemblea e la lista delle persone delegate.

Nel caso non fosse possibile svolgere l'assemblea dell'ente associato, è facoltà del Consiglio di Amministrazione, dopo apposita discussione sul documento congressuale, procedere alla nomina delle persone delegate da eleggere per conto di quell'ente associato.

**2.5** - I componenti della Direzione uscente non delegati nelle assemblee congressuali partecipano di diritto, ove non delegati dalle Assemblee Congressuali, con diritto di parola ma senza diritto di voto.





### **Art. 3 Elezione organi dirigenti**

**3.1** - L'Assemblea Congressuale Regionale eleggerà l'organo dirigente previsto dallo Statuto. I criteri principali che ispireranno la composizione sono la rappresentatività di:

- tutti i territori ed i settori, oltre che delle più significative strutture di sistema;
- il peso delle diverse realtà in rapporto al numero dei soci, il fatturato, i contributi associativi versati a Legacoop Marche;
- una presenza per ciascun genere in misura non inferiore al 30%;
- una presenza pari al 10% di giovani in età non superiore a 40 anni.

**3.2** - Definito il numero complessivo dei componenti dell'organismo, su proposta della Commissione per la elezione degli Organi dirigenti, si procederà sulla base di quanto previsto nel punto precedente, alla presentazione della lista da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea congressuale.

**3.3** - Nella composizione dell'organismo dirigente dovrà essere garantita la maggioranza di rappresentanti di cooperative.







## REGOLAMENTO GENERALE

### *Regolamento per la presentazione di candidature a presidente*

#### **Art. 1 - Aveni diritto di proposta**

Possono presentare candidature alla carica di Presidente:

- la Presidenza di Legacoop Marche;
- almeno 1/5 dei componenti la Direzione Regionale;
- almeno 3 Comitati di Settore e/o provinciali;
- almeno 150 cooperative aderenti, complessivamente rappresentative di almeno 3 province e settori;
- almeno 1/5 dei componenti dell'Assemblea.

Nell'ipotesi di proposta avanzata da cooperative o da associazioni la deliberazione deve essere adottata rispettivamente dai relativi Cda o organi direttivi.

Le cooperative proponenti devono essere in regola, pena nullità dell'atto, con i versamenti contributivi ed essere indenni da gravi irregolarità, così come da autocertificazione delle stesse, sulla scorta dell'ultima revisione effettuata.

#### **Art. 2 - Commissione: costituzione, composizione e compiti**

Le candidature debbono essere presentate a una commissione all'uopo costituita dalla Direzione.

La Direzione provvede alla costituzione della commissione contestualmente alla convocazione del Congresso, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 3, e non oltre 20 giorni successivi alle dimissioni, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 4.

La commissione è composta indicativamente da non meno di 5 membri e non più di 7, nominati dalla Direzione su proposta del Comitato dei garanti, tra persone scelte per esperienza, autonomia di giudizio, senso di appartenenza, anche tenuto conto delle varietà territoriali, sociali e imprenditoriali degli enti associati.





Compito della commissione, che dura in carica sino alla conclusione del procedimento, è quello di verificare la regolarità delle proposte, garantire la pubblicità delle stesse, nonché organizzare le eventuali consultazioni, loro impostazione e rilevazione.

A tal fine la Commissione sottopone alla Direzione, che le discute e le approva, le linee guida e i criteri fondamentali a cui intende ispirare il proprio lavoro e la propria attività.

### **Art. 3 - Procedimento per dimissioni alla scadenza del mandato.**

Al termine del procedimento, in presenza di una sola candidatura, la commissione presenterà alla Direzione eletta dal Congresso la proposta affinché sia valutata e votata.

Nell'ipotesi di più candidature, la commissione procederà alla consultazione dei componenti la Direzione affinché esprimano la propria preferenza, e presenterà alla stessa le due candidature che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

Resta fermo il diritto dei componenti della Direzione di avanzare, con il quorum di cui all'art. 1, candidature diverse, che saranno sottoposte alla consultazione di cui al comma precedente.

### **Art. 4 - Procedimento per dimissioni in corso di mandato**

Nel caso di dimissioni in corso di mandato, la commissione di cui all'art. 2 informerà le strutture associative e gli enti aderenti dell'avvio del procedimento, fissando un termine per la presentazione delle candidature, secondo le norme contenute negli art. 2 e 3.





## REGOLAMENTO GENERALE

### *Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi*

#### **Art. 1 - Incompatibilità di natura politica e istituzionale**

L'elezione negli organi direttivi ed esecutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Presidente, Vicepresidente e/o, Direttore, Amministratore, Uffici di Presidenza, Giunte e simili) di Legacoop e delle articolazioni territoriali e settoriali, l'attribuzione di funzioni di indirizzo interno, specificazione ed esecuzione delle decisioni, nonché di rappresentanza esterna per Legacoop e per le sue articolazioni territoriali e settoriali sono incompatibili con incarichi esecutivi, di rappresentanza e di fondamentale importanza nel processo di formazione delle decisioni negli organi delle forze politiche e delle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europei, e conseguentemente con:

- l'appartenenza a segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali (per i Comuni con più di 15.000 abitanti) dei partiti e delle organizzazioni politiche;
- l'elezione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e Consigliere Regionale;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e Presidente di commissione della Provincia e degli analoghi organi di governo delle città metropolitane;
- la carica di Presidente, di Sindaco, di Vicesindaco, di Assessore e di Presidente di commissione nei Comuni con più di 15.000 abitanti e i ruoli analoghi nelle Municipalità circoscrizionali;
- la carica di Segretario Amministrativo o di tesoriere dei partiti e delle organizzazioni politiche;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e di Presidente di Commissione delle Comunità montane.





È altresì incompatibile la carica di Consigliere di Provincia o di Comune capoluogo con l'appartenenza agli organi o con l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) quando coincidenti nella medesima provincia ovvero il comune capoluogo insista in questa.

### **Art. 2 - Incompatibilità con altre organizzazioni di rappresentanza**

Sono inoltre incompatibili, in via di principio, l'appartenenza a organi o l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) con l'appartenenza a organi esecutivi di altre organizzazioni di rappresentanza di imprese a livello nazionale, regionale e provinciale.

Eventuali deroghe, tempestivamente richieste dall'interessato, possono essere autorizzate, con i quorum previsti per le deliberazioni ordinarie e con idonea motivazione, da parte dell'organo collegiale a cui questi appartiene, e debbono comunque essere portati a conoscenza della Direzione dell'organo di appartenenza.

### **Art. 3 - Obbligo di dichiarazione di appartenenza ad associazioni**

I candidati a cariche o incarichi direttivi ed esecutivi di Legacoop e delle sue articolazioni territoriali e settoriali sono tenuti a dichiarare l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni che richiedano per l'adesione un giuramento o una promessa solenne.

### **Art. 4 - Obbligo di dichiarazione di incarichi diversi**

La presenza o l'assunzione di incarichi durante il mandato, di qualsiasi genere, in enti, associazioni e società diverse da quella specificamente indicata nel presente Regolamento da parte dei componenti organi di Direzione va altresì comunicata al Comitato dei garanti di competenza con un'adeguata informazione circa il loro oggetto sociale, la composizione sociale e degli organi, specificando se si tratta di incarichi strumentali e correlati all'attività dell'ente o della struttura di appartenenza, ovvero di diversa natura.

La totale o parziale omissione dell'obbligo sancito dal presente comma sarà comunicata da parte del Comitato dei garanti agli organi che vedano la presenza del soggetto non adempiente, unitamente al sollecito rivolto agli interessati a provvedere entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato Garanti propone alla Direzione competente la pronuncia di decadenza.

### **Art. 5 - Termini**

L'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 1, ovvero quando sussistenti, nonché i provvedimenti che si intendono adottare per rimuoverle nei successivi 60 giorni, debbono essere dichiarate all'atto dell'accettazione delle candidature. Lo stesso dicasi per la dichiarazione di cui all'art. 2. L'autocertificazione di cui all'art. 3 deve essere prodotta entro 30 giorni dalla nomina o elezione.





## **Art. 6 - Decadenza**

Salvo quanto previsto dal precedente art. 4 circa l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, l'omissione delle dichiarazioni di cui all'art.1 e all'art. 2 del presente Regolamento sono causa di decadenza dall'organo con semplice presa d'atto del Comitato dei Garanti competente, che ne dà comunicazione alla Presidenza e alla Direzione relative.

## **Art. 7 - Adozione del Regolamento**

Tutte le articolazioni territoriali e settoriali di Legacoop sono tenute a deliberare formalmente il presente Regolamento entro 90 giorni dalla sua adozione, senza modificazioni se non in senso maggiormente restrittivo, e a darne comunicazione al Comitato Garanti Nazionale. Decorso il termine di cui sopra, il presente regime di incompatibilità si applica comunque alle strutture associative territoriali e settoriali che hanno omesso la delibera.

## **Art. 8 - Comitati garanti**

Ciascuna articolazione territoriale e settoriale di Legacoop deve prevedere l'attribuzione al Comitato Garanti di competenza dei poteri di controllo e decisione nelle materie previste dal presente Regolamento, così come disciplinata dalla presente disposizione.

Le strutture di cui sopra provvedono, ove necessario, all'adeguamento dei rispettivi Statuti entro il medesimo termine di cui all'articolo precedente.

## **Art. 9 - Norma transitoria**

Entro 30 giorni dall'approvazione dei rispettivi regolamenti tutti gli interessati componenti degli organi di Legacoop e delle sue articolazioni territoriali e settoriali in essere sono tenuti a inviare al Comitato Garanti di competenza un'autocertificazione con la quale dichiarano di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 1 ovvero i provvedimenti che intendono assumere per rimuoverne le cause entro i successivi 60 giorni.

Negli stessi termini di 30 giorni gli interessati sono tenuti alle autocertificazioni di cui agli art. 2 e 3 del presente Regolamento.

## **Art. 10 - Poteri di surroga**

Nelle materie del presente Regolamento, il Comitato Garanti Nazionale ha poteri di sindacato nei confronti dei Comitati Garanti territoriali e settoriali, nonché potestà di surroga, rispetto all'esercizio delle relative incombenze, quando queste non siano state esercitate nei termini regolamentari.

A questo fine i Comitati Garanti territoriali e settoriali sono tenuti a comunicare al Comitato Garanti Nazionale l'adempimento delle rispettive incombenze.





### **Art. 11 - Norma finale**

Gli interessati, componenti degli organi direttivi ed esecutivi di Legacoop e delle articolazioni territoriali e settoriali che vengano a trovarsi, successivamente alla loro elezione, in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 1, sono tenuti a comunicare senza indugio tale condizione e a rimuoverla entro un termine massimo di 60 giorni dal momento in cui tale incompatibilità si è verificata.

Analoga comunicazione è a carico degli interessati di cui all'art. 2, quando sopravvenga l'adesione a una Associazione ivi definita.

I membri degli organi che non provvedano a rimuovere tale situazione di incompatibilità o che non provvedano ad autocertificare la propria posizione sono dichiarati automaticamente decaduti con mera presa d'atto del Comitato dei Garanti Nazionale.

### **Art. 12 - Accesso alle informazioni**

I Comitati Garanti, secondo le rispettive competenze, e il Comitato Garanti Nazionale anche in ipotesi di surroga, garantiscono la facoltà di accesso alle informazioni oggetto del presente Regolamento ai componenti delle Direzioni associative competenti e agli enti associati che ne facciano formale richiesta perché direttamente interessati.





## REGOLAMENTO GENERALE

### *Regolamento in materia di funzionamento degli organi sociali di Legacoop*

#### **Art. 1 - Riunioni degli organismi dirigenti**

Le riunioni degli organi sociali sono convocate dagli aventi diritto secondo quanto previsto dallo Statuto.

La convocazione, salvo motivi di particolare urgenza, deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo ed è valida, in prima convocazione, qualora sia presente almeno il 50% più uno degli eletti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

I componenti gli organismi sociali, impossibilitati a partecipare alle riunioni, hanno l'obbligo di giustificare preventivamente la loro assenza.

Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 2 - Votazioni**

Di norma le votazioni si svolgono a scrutinio palese.

Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni inerenti le persone e i provvedimenti ad esse collegati, salvo che il 90% dei membri presenti dell'organismo non richieda il voto palese.

#### **Art. 3 - Dichiarazione di accettazione dell'incarico**

A seguito della elezione o della nomina in qualità di componente di organi sociali di Legacoop Marche, la comunicazione prodotta dal soggetto interessato nel rispetto del "Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi" conterrà anche l'atto di accettazione dell'incarico, con relativo impegno a partecipare fattivamente alle riunioni del proprio organismo.





#### **Art. 4 - Rendicontazione del funzionamento e della partecipazione agli organi sociali**

Annualmente la Presidenza di Legacoop, in occasione dello svolgimento dell'Assemblea generale dei delegati, presenterà una rendicontazione sul funzionamento degli organi sociali e sulla partecipazione – in termini di presenze - alle riunioni degli stessi; tale rendicontazione sarà, contestualmente, trasmessa ai componenti degli organi interessati.







## REGOLAMENTO GENERALE

### *Regolamento in materia di provvedimenti sanzionatori*

#### **Art. 1 - Obblighi degli associati**

Dopo che la Direzione regionale ha approvato il bilancio di previsione annuale comprendente la misura dei contributi associativi – sia quelli che vengono riscossi direttamente da Legacoop Marche sia quelli che provengono tramite le Associazioni o Enti nazionali – spetta al Direttore il compito di informare per iscritto tutte le cooperative e gli enti aderenti degli importi dovuti a titolo associativo, invitando i rispettivi Consigli di Amministrazione ad assumere le delibere conseguenti.

In attesa che tutte le cooperative aderenti provvedano a rimettere i bilanci annuali, in base ai quali si calcolano anche i contributi associativi dovuti, verranno commisurati contributi provvisori, riservando ad un successivo conguaglio il conteggio degli importi effettivamente dovuti.

Per il rispetto del punto b) dell'art. 7 dello Statuto, considerato che la raccolta della documentazione in questione è fondamentale per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e tutela dell'Associazione, il Direttore inoltra apposita richiesta scritta alle cooperative, cui potranno seguire fino a due solleciti scritti. In caso di inadempienza, sarà la struttura di Lega ad occuparsi materialmente del ritiro della prescritta documentazione presso la cooperativa interessata.

Eventuali rifiuti, da parte di cooperative, di consegnare la documentazione richiesta saranno oggetto di apposita valutazione ed intervento della Presidenza di Legacoop Marche. Spetta la Presidenza di Legacoop Marche definire le modalità di riscossione dei contributi associativi da parte degli enti associati in situazione di difficoltà o crisi aziendale.





## **Art. 2 - Sanzioni nei confronti degli enti associati**

La Direzione di Legacoop Marche può assumere nei confronti degli enti associati, che non adempiano agli obblighi previsti dagli artt. 7 e 8 dello Statuto ovvero adottino comportamenti contrari ai principi cooperativi, i seguenti provvedimenti:

- a. sospensione temporanea per un periodo predeterminato;
- b. esclusione.

La Presidenza di Legacoop Marche può adottare nei confronti degli enti associati un richiamo scritto prima di formulare eventualmente la proposta di adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al precedente comma.

La Presidenza sottopone alla Direzione la proposta di provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'ente associato, adducendone i motivi e dopo aver contestato all'ente stesso, con lettere raccomandata, le ragioni che sono alla base della proposta.

In caso di provvedimento di esclusione, anche ai sensi dell'art 7 a.), dello Statuto, la proposta sarà formulata al termine di un periodo di moratoria di tre mesi, durante i quali verrà sospeso il diritto all'assistenza ed alla partecipazione agli organi sociali di Legacoop Marche.

Entro tale termine, l'ente associativo dovrà sanare le irregolarità contestate.

L'ente associato che non ritiene valide le motivazioni alla base della proposta di provvedimento sanzionatorio può presentare ricorso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato dei Garanti di Legacoop, il quale esprimerà il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Nei casi di particolare urgenza e di gravità delle irregolarità commesse, la Presidenza di Legacoop Marche delibera un provvedimento di sospensione cautelativa dell'ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti al quale l'ente associato può ricorrere nei termini previsti dal comma precedente. In tal caso, il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio parere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

## **Art. 3 - Sanzioni nei confronti dei componenti gli organi sociali di Legacoop Marche.**

La Direzione di Legacoop Marche può adottare, anche su proposta dei rispettivi organi esecutivi, nei confronti dei propri membri il provvedimento di esclusione per motivi di particolare gravità fortemente lesivi degli interessi della organizzazione.

Del provvedimento di cui al precedente comma sarà data comunicazione al Comitato dei Garanti.

I membri sottoposti alla sanzione dell'esclusione possono, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento, ricorrere al Comitato dei Garanti di Legacoop Marche, il quale – entro 30 giorni – esprimerà il proprio parere agli organi che hanno deliberato il provvedimento medesimo. Nei casi di particolare urgenza e di gravità delle irregolarità commesse, la Presidenza di Legacoop Marche, può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa nei confronti del soggetto appartenente all'organo sociale.





La Presidenza delibera la sospensione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti, al quale il soggetto interessato può ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio parere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

La Presidenza è tenuta a dare comunicazione della relativa delibera agli Organi di Presidenza delle Organizzazioni nazionali anche di settore interessate.





## REGOLAMENTO GENERALE

### *Regolamento*

### *sugli impegni del presidente, del vice presidente e dei componenti la presidenza di Legacoop Marche*

#### **Art. 1**

Al Presidente, al Vice Presidente e ai Componenti la Presidenza di Legacoop Marche – nel caso di Presidente o Amministratore o Direttore di cooperative – è chiesto di promuovere una informazione continuativa da svolgersi almeno una volta l'anno alla Direzione regionale di Legacoop Marche, sull'andamento economico della cooperativa di provenienza.

Inoltre, il Presidente dovrà assumere l'impegno, nel caso di "gravi" e certificate "difficoltà" della cooperativa, di lasciare l'incarico – e/o di non ricandidarsi – anche per meglio condurre le iniziative aziendali volte al superamento delle "gravi difficoltà".

L'informazione sull'andamento economico della cooperativa di provenienza sarà effettuato da parte del Comitato dei Garanti che, attraverso un proprio regolamento, definirà le regole su i rischi di conflitto di interesse e il coinvolgimento dell'Associazione nella vicende interne delle imprese che esprimono il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Presidenza di Legacoop Marche





## REGOLAMENTO PER I DIPENDENTI

### **Carta degli impegni reciproci tra organizzazione e dipendenti.**

#### **Impegni dei lavoratori nei confronti dell'organizzazione:**

- rispettare le norme organizzative e disciplinari adottate dagli Organi di Legacoop con lealtà e correttezza;
- eseguire correttamente le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che siano impartite dai superiori;
- svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo interesse di Legacoop;
- tenere comunque un comportamento diretto a tutelare gli interessi di Legacoop, anche in termini patrimoniali, evitando comportamenti pregiudizievoli per l'immagine, la reputazione, il patrimonio e le finanze di Legacoop, nel rispetto dei doveri di diligenza e affidamento inerenti il rapporto di lavoro;
- intrattenere con i colleghi rapporti che devono essere sempre improntati ai principi di una civile convivenza e leale e concreta collaborazione e devono svolgersi nel rispetto, reciproco, dei diritti e delle libertà delle persone;
- non attuare pratiche discriminatorie di qualunque natura nei confronti dei propri colleghi di lavoro, di eventuali neo-assunti, nonché avere dei comportamenti contrari a un atteggiamento costruttivo;
- contribuire, anche creativamente (e in relazione alle proprie capacità e funzioni), al raggiungimento degli obiettivi di Legacoop;
- i Responsabili di strutture organizzative e di uffici devono esercitare i poteri connessi all'esercizio delle proprie funzioni con equilibrio, rispettando la dignità della persona dei propri collaboratori.





### **Impegni dell'organizzazione nei confronti dei lavoratori:**

- garantire a tutti i lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre. A tale scopo, Legacoop si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale;
- porre in essere comportamenti e promuovere azioni atte a salvaguardare e tutelare l'integrità morale dei lavoratori;
- evitare o disapprovare forme di discriminazione e garantire eguale considerazione a tutti i lavoratori a prescindere dalla qualifica, dal ruolo o dalla mansione svolta;
- favorire la creazione e il mantenimento di un clima sereno all'interno della compagine associativa che stimoli il dialogo e il confronto tra i lavoratori, nel rispetto dei doveri lavorativi e delle opinioni personali;
- diffondere la cultura della mutualità e della cooperazione;
- attuare politiche tendenti a migliorare il coinvolgimento di tutti i lavoratori nelle attività di Legacoop e a tale scopo:
  1. promuovere l'informazione, allo scopo di tenere costantemente aggiornati i lavoratori sulle attività nelle quali Legacoop è impegnata e sulle iniziative organizzate da Legacoop per il raggiungimento delle proprie finalità;
  2. promuovere la comunicazione interna attraverso l'organizzazione di incontri periodici o iniziative simili, allo scopo di raccogliere le esigenze e le proposte di tutti i lavoratori;
- favorire la crescita professionale dei lavoratori, incoraggiandoli a esprimere le proprie potenzialità e a migliorare le proprie capacità professionali. A tale riguardo, saranno predisposti programmi annuali di formazione e aggiornamento professionale;
- gestire i rapporti con i dipendenti con la massima trasparenza, in modo da portare a conoscenza di ogni lavoratore: le proprie condizioni di lavoro applicate (contratti, regolamenti interni ecc.), i percorsi di carriera, gli inquadramenti di tutto il personale, promuovendo il criterio meritocratico quale unico principio
- ispiratore nella gestione dei rapporti con il personale;
- adottare politiche di pari opportunità nell'accesso alla formazione e nella carriera dei lavoratori;
- favorire la mobilità interna (funzionale e territoriale) quale criterio per migliorare la crescita professionale.

### **Delibera su incarichi e compensi aggiuntivi per i dipendenti Legacoop Marche**

- Salva la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'aspettativa, i lavoratori che facciano parte di organi elettivi di Legacoop ovvero che svolgano funzioni di rappresentanza non possono ricoprire incarichi politici elettivi in seno ai partiti, essere eletti in organi con funzioni legislative o esecutive nella Pubblica amministrazione. È ammessa la possibilità di





particolari deroghe la cui decisione spetta agli organismi di vertice della struttura del lavoratore.

- Gli incarichi esterni in organi di enti pubblici o privati – anche cooperativi–devono essere limitati e compatibili con l’attività lavorativa svolta. Qualora tali incarichi non siano in esecuzione di un mandato conferito dalla struttura Legacoop Marche, devono essere autorizzati dalla struttura stessa con apposita delibera della Presidenza regionale.
- Qualsiasi altro incarico assunto dal lavoratore deve essere oggetto di informativa agli organismi di vertice della struttura.
- Ogni anno il lavoratore–ad ogni livello dell’organizzazione – trasmette, ai rispettivi organismi di riferimento di Legacoop Marche, il quadro degli incarichi in essere, compilando un apposito modulo fornito dal proprio ufficio di gestione del personale.
- I compensi eventuali, derivanti da incarichi in esecuzione di un mandato conferito dalla struttura Legacoop, saranno, precedentemente alla nomina, oggetto di accordo specifico con la struttura stessa. Tale accordo prevede, di norma, il versamento diretto – da parte dell’ente interessato – alla struttura associativa dell’importo derivante dall’incarico. Nel caso risultasse impossibile o inopportuno seguire tale procedura, l’accordo medesimo, comunque oggetto di necessaria motivazione di merito, potrà contemplare il mantenimento – da parte del lavoratore – degli emolumenti (o di parte di essi) derivanti dall’esecuzione dell’incarico, fermo restando che alla struttura Legacoop non derivino in alcuna forma svantaggi economici o costi aggiuntivi in via diretta o indiretta.
- In ogni caso la somma totale massima dei compensi per incarichi assunti, sia autorizzati sia sulla base di nomina associativa e in ogni altra qualsivoglia fattispecie, non potrà mai superare un tetto massimo stabilito, pari al 20% della retribuzione annua lorda del lavoratore medesimo.
- La Carta degli impegni reciproci sarà sottoposta alla approvazione degli organi sociali competenti delle strutture di Legacoop e diffusa capillarmente tra i dirigenti e i dipendenti.
- Ogni singola struttura di Legacoop, qualora i principi e i criteri contenuti nella presente Carta degli impegni comportino una modificazione del proprio Regolamento del personale, è tenuta a procedere al relativo aggiornamento entro 1 anno dall’approvazione della Carta medesima.

## **Norme in materia di politiche delle risorse umane**

### **Differenziale Retributivo**

La retribuzione globale annua lorda massima percepita da qualsiasi dipendente di Legacoop Marche non può essere superiore di otto volte la retribuzione globale annua minima percepita da qualsiasi dipendente di Legacoop Marche.





### **Maturazione del diritto alla pensione**

Al fine di favorire la rotazione nelle cariche sociali ed assicurare efficaci processi delle politiche del personale, Legacoop Marche auspica che i propri dipendenti, maturato il diritto alla pensione, ne fruiscano.

In ogni caso Legacoop Marche interromperà definitivamente, il rapporto di lavoro con i propri dipendenti contestualmente alla fruizione del diritto al trattamento pensionistico da parte degli stessi.

Le persone che ricoprono cariche elettive possono mantenere fino alla scadenza del mandato congressuale l'incarico assegnato.


Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n.68, non possono essere avviate forme di collaborazione onerose per l'Organizzazione, a qualsiasi titolo, con soggetti che siano già titolari di un trattamento pensionistico.

In via eccezionale e per comprovate esigenze dell'organizzazione, su proposta del direttore con delibera del Consiglio di Presidenza, ai soggetti di cui al precedente comma può essere proposto il mantenimento del proprio ruolo per un tempo definito (massimo 12 mesi).

La determinazione del compenso e le modalità di collaborazione saranno oggetto di una apposita delibera del consiglio di Presidenza.







## REGOLAMENTO PER L'ADESIONE A LEGACOOP NAZIONALE

### CAPO I - Oggetto del Regolamento

#### Art. 1

Oggetto del presente Regolamento è definire i soggetti preposti e le procedure necessarie per l'adesione a Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (d'ora in avanti Legacoop Nazionale) nonché i motivi, i soggetti e le procedure per l'esclusione da Legacoop Nazionale. Esso inoltre disciplina e specifica gli obblighi degli enti associati così come indicati, in via di principio, dallo Statuto di Legacoop Nazionale.

### CAPO II - Adesione a Legacoop Nazionale

#### Art. 2

Possono aderire a Legacoop Nazionale:

- a. tutte le società cooperative, i loro consorzi, le mutue, le società di mutuo soccorso;
- b. gli enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi di Legacoop Nazionale;
- c. le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri enti associati.

La Direzione può accettare inoltre l'adesione:

- a. di società a partecipazione minoritaria di enti cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità di Legacoop Nazionale;
- b. di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse;
- c. di enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
- d. di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.





### **Art. 3**

La sola forma di adesione a Legacoop Nazionale è quella diretta secondo le procedure di cui al presente Regolamento.

Sono pertanto escluse forme indirette di adesione.

L'adesione a Legacoop Nazionale determina la contestuale adesione a tutti i livelli di organizzazione previsti dallo Statuto.

Non costituisce adesione a Legacoop Nazionale usufruire dei servizi di sue articolazioni settoriali o territoriali.

### **Art. 4**

Legacoop Nazionale comunica agli enti aderenti, contestualmente all'accoglimento della domanda di adesione, la loro eventuale appartenenza ad Associazioni nazionali e alle Legacoop regionali di cui rispettivamente agli artt. 31 e 34 dello Statuto.

Comunicherà inoltre eventuali modificazioni di tale appartenenza conseguenti a istituzione di nuove articolazioni o a scioglimento di quelle esistenti.

### **Art. 5**

Titolare dell'elenco anagrafico degli enti associati è Legacoop Nazionale, tramite il proprio Ufficio Nazionale Revisioni.

Legacoop Nazionale si impegna a utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all'interno dell'organizzazione sia verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali e inerenti il rapporto associativo.

## **CAPO III - Procedure**

### **Art. 6**

L'ente che intende richiedere l'adesione a Legacoop Nazionale deve presentare la domanda di adesione con la relativa documentazione, di cui al successivo art. 8, a Legacoop Regionale della regione in cui l'ente ha sede legale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione, Legacoop Regionale deve trasmettere, con proprio parere e con la proposta dell'Associazione cui l'ente apparterrà, l'intera documentazione alla Presidenza di Legacoop Nazionale, tramite l'Ufficio Nazionale Revisioni.

In caso di incompletezza della documentazione l'Ufficio Nazionale Revisioni la tratterrà presso di sé fino alla successiva Presidenza. Trascorso tale termine la pratica sarà restituita a Legacoop Regionale.

La Presidenza di Legacoop Nazionale deve inserire nell'ordine del giorno della convocazione dell'organo statutariamente preposto, immediatamente successivo al ricevimento della documentazione, la proposta di adesione.





L'esito della domanda di adesione sarà comunicato dall'Ufficio Nazionale Revisioni a Legacoop Regionale e all'Associazione Nazionale competente e, qualora esistenti, alle relative articolazioni territoriali, indicando, nel caso di accoglimento della domanda, il numero di iscrizione.

Legacoop Regionale comunica all'ente l'esito della domanda.

### **Art. 7**

Il parere delle strutture di cui al precedente articolo deve essere espresso dai rispettivi organi competenti ed è limitato ad accertare:

- a. la sussistenza dei requisiti mutualistici, per gli enti di cui all'art. 2 punto a);
- b. l'assenza di procedure giudiziarie e amministrative nei confronti dell'ente o dei suoi rappresentanti per illeciti e irregolarità di grave entità;
- c. la coerenza dell'ente con gli scopi istituzionali di Legacoop Nazionale.

In caso di richiesta di adesione da parte di un ente già aderente ad altra Associazione riconosciuta, la struttura territoriale richiederà ulteriore documentazione al fine di verificare la pendenza di richieste di procedure sanzionatorie promosse dall'Associazione stessa.

### **Art. 8**

L'ente che intende richiedere l'adesione deve presentare la seguente documentazione:

- a. domanda di adesione a Legacoop Nazionale con dichiarazione di conoscenza e accettazione dello Statuto e del presente Regolamento, corredata di informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003;
- b. verbale ultima modifica statutaria e Statuto in vigore dell'ente;
- c. copia autocertificata, senza firma autenticata, della delibera dell'Organo societario competente con cui si richiede l'adesione, ove non già prevista dallo Statuto;
- d. copia del bilancio e dei relativi allegati degli ultimi due esercizi, e dell'ultima revisione o ispezione straordinaria, ove esistenti;
- e. autocertificazione, senza firma autenticata, con la clausola che una dichiarazione mendace invalida l'adesione, del legale rappresentante dell'ente che attesti la sussistenza o meno di procedure giudiziarie o amministrative, o entrambe, nei confronti dell'ente e dei suoi amministratori per le attività connesse all'esercizio dell'impresa;
- f. visura camerale comprovante l'iscrizione all'Albo delle Società cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza.

Ove necessario, l'ente deve inoltre fornire tutti i dati e le informazioni da questi richieste, di carattere non riservato, e consentire la visione dei libri sociali dell'ente. In particolare per le cooperative sociali di tipo B dovrà essere dimostrato che le persone svantaggiate costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. Su tali verifiche il Responsabile Territoriale Revisioni esprime obbligatoriamente il proprio parere.





## **Art. 9**

La Direzione di Legacoop Nazionale può nominare una commissione con la funzione di preistruire le domande di adesione per la votazione della Direzione medesima.

Tale commissione può inoltre esprimere pareri sui criteri di appartenenza degli enti associati alle diverse Associazioni nazionali e alle relative articolazioni territoriali.

## **Art. 10**

La Direzione di Legacoop Nazionale nei confronti degli enti associati che si rendessero inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 9 dello Statuto in vigore, nonché responsabili di comportamenti non rispondenti ai principi cooperativi o tali da determinare danno all'immagine di Legacoop Nazionale, può assumere i seguenti provvedimenti

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea per un periodo predeterminato;
- esclusione.

La procedura di esclusione può essere proposta dalla Presidenza di Legacoop Nazionale e/o dagli altri livelli istituzionali previsti dallo Statuto, i quali la sottopongono alla Direzione di Legacoop Nazionale adducendone i motivi dopo aver contestato all'ente medesimo, con lettera R.A, le motivazioni che sono alla base della proposta.

La proposta di esclusione dovrà essere preceduta da un periodo di moratoria di tre mesi durante i quali verrà sospeso il diritto all'assistenza e alla partecipazione agli organi di Legacoop Nazionale. Entro tale periodo l'ente associato dovrà mettersi in regola.

L'ente associato che ritenga non valide le motivazioni per l'esclusione, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso al Comitato dei garanti di Legacoop Nazionale il quale esprimerà la sua opinione nel termine di 90 giorni.

Per l'esclusione si applicano le norme di cui all'art. 24 del codice civile. In casi di particolare urgenza le strutture territoriali e settoriali possono proporre alla Presidenza di Legacoop Nazionale il provvedimento di sospensione cautelativa dell'ente associato.

La Presidenza di Legacoop Nazionale delibera la sospensione fino alla prima riunione utile della Direzione dandone comunicazione al Comitato dei garanti al quale l'ente sospeso può ricorrere. Il Comitato dei garanti entro 10 giorni esprimerà il proprio giudizio.


## **CAPO IV - Obblighi degli associati**

### **Art. 11**

Gli enti associati devono comunicare entro trenta giorni:

- a. variazioni della sede legale;
- b. variazioni nelle cariche sociali;
- c. modifiche statutarie.





Gli enti che si sottopongono a certificazione di bilancio devono depositare la relazione di certificazione.

Devono inoltre trasmettere copia integrale delle proposte e delle offerte di certificazione ricevute alla Centrale dei Bilanci che ne valuterà la congruità e la corrispondenza con la convenzione prevista dall'art. 15 della legge 59/92.

### **Art. 12**

Gli enti sono soggetti alla vigilanza secondo le norme previste dalle normative vigenti e le procedure stabilite nell'apposito Regolamento di Legacoop Nazionale.

### **Art. 13**

Gli enti che, per sopravvenute modifiche della compagine societaria, venissero a trovarsi nelle condizioni previste all'art. 2 punto d) del presente Regolamento devono reiterare la procedura di adesione, segnalando entro trenta giorni tale nuova situazione.

Nel periodo necessario per la procedura il rapporto associativo è sospeso.

Le stesse procedure valgono inoltre per tutte le successive modificazioni della compagine societaria che comportassero ulteriori riduzioni di partecipazione da parte di enti di cui al punto a) dell'art 2.

La mancata comunicazione di tale nuova situazione comporta la cessazione del rapporto associativo con effetto retroattivo.

### **Art. 14**

Le cooperative che, in ottemperanza al D. L. 127/91, dimostrassero nel bilancio consolidato un volume di affari espresso dalle società controllate e partecipate superiore al 20% del volume di affari complessivo, devono fornire al revisore i dati e le informazioni da questi richieste sulle società controllate, secondo i criteri periodicamente definiti dall'Area Vigilanza di Legacoop Nazionale.





## REGOLAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI

### **Art. 1**

I Comitati Provinciali svolgono le funzioni assegnate dallo Statuto di Legacoop Marche.

I Comitati Provinciali vengono eletti dalle Assemblee Provinciali degli enti associati dopo lo svolgimento del Congresso Regionale.

Le Assemblee Provinciali, stabiliscono i criteri di composizione dei Comitati Provinciali ed il numero dei componenti di cui la maggioranza tra i soci di cooperative, garantendo la rappresentanza per ciascun genere comunque in misura non inferiore al 25 % del numero complessivo dei membri. I membri eletti nei Comitati Provinciali durano in carica fino al successivo Congresso Regionale e sono rieleggibili .

### **Art. 2**

In occasione della prima riunione, il Comitato elegge, ai sensi dell'art. 24 dello statuto di Legacoop Marche, il Presidente.

Il Comitato Provinciale è convocato dal Presidente d'intesa con il funzionario responsabile della provincia dandone comunicazione al Presidente ed al Direttore di Legacoop Marche.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qual volta si renda utile e/o necessario .





## REGOLAMENTO DEI COMITATI DI SETTORE

### **Art. 1**

I Comitati di settore svolgono le funzioni assegnate dallo Statuto di Legacoop Marche.

I Comitati di settore vengono eletti dalle Assemblee Regionali di settore degli enti associati dopo lo svolgimento del Congresso Regionale.

Le Assemblee Regionali di settore, stabiliscono i criteri di composizione dei Comitati Regionali di settore ed il numero dei componenti di cui la maggioranza tra i soci di cooperative, garantendo la rappresentanza per ciascun genere comunque in misura non inferiore al 25 % del numero complessivo dei membri. I membri eletti nei Comitati di settore durano in carica fino al successivo Congresso Regionale e sono rieleggibili .

### **Art. 2**

In occasione della prima riunione, il Comitato elegge, ai sensi dell'art. 25 dello statuto di Legacoop Marche, il Presidente.

I Comitati Regionali di settore sono convocati dal Presidente d'intesa con il funzionario responsabile del settore dandone comunicazione al Presidente ed al Direttore di Legacoop Marche.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qual volta si renda utile e/o necessario .





LEGACOOP MARCHE  
Via dott. Sandro Totti, 10  
60131 - Ancona  
[iinfo@legacoopmarche.coop](mailto:iinfo@legacoopmarche.coop)